

Provincia di Rimini

Decreto del Presidente n. 92 del 02/11/2016

OGGETTO: COMUNE DI MISANO ADRIATICO. VALUTAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA CONSEGUENTE ALL'INDIZIONE DI UNA CONFERENZA DI SERVIZI, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR N. 160/2010, PER LA DETERMINAZIONE DELL'ISTANZA PRESENTATA DALLA DITTA IMMOBILIARE CINQUE STELLE SRL (PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI FABBRICATO ARTIGIANALE SITO VIA CELLA RAIBANO - LOTTIZZAZIONE PIP RAIBANO).

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 6 della L.R. n. 6/1995 il quale dispone che, a decorrere dalla data di efficacia della delibera di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, la Provincia esercita le funzioni di approvazione dei Piani Regolatori Generali e loro varianti e di formulazione di riserve e osservazioni agli strumenti urbanistici, secondo le modalità previste agli artt. 14 e 15 della L.R. n. 47/1978 e s.m. e all'art. 3 della L.R. n. 46/1988 e s.m.;

VISTA la deliberazione n. 61 in data 23/10/2008 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento 2007, e la deliberazione n. 12 in data 23/04/2013 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato la variante al Piano Territoriale di Coordinamento 2007, entrata in vigore in data 08/05/2013 con la pubblicazione del relativo avviso sul BUR;

VISTA la nota prot. n. 14870/Suap del 27/06/2016 di indizione della Conferenza dei servizi e i successivi atti connessi allo svolgimento dell'attività della conferenza stessa;

VISTA la documentazione relativa agli interventi in oggetto e alla variante urbanistica ad essi connessa ed in particolare la "Relazione circa le modifiche normative al PRG conseguenti all'istanza" prot. n. 18294 del 09/08/2016;

RICHIAMATI quindi gli esiti della Conferenza di servizi convocata dal SUAP del Comune di Misano Adriatico, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7/09/2010, n. 160, dai quali risulta che l'intervento in oggetto costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico comunale;

DATO ATTO che le valutazioni provinciali sulle proposte di varianti urbanistiche comunali sono disciplinate dalla legislazione regionale, in particolare dalla L.R. n. 20/2000 ed in via transitoria dalla L.R. n. 47/1978;

VISTA pertanto la legge regionale 24/03/2000, n. 20 la quale, all'art. 41, comma 2, dispone che le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. n. 47/78, sono approvate secondo le disposizioni di legge previgenti;

DATO ATTO che lo strumento urbanistico in oggetto rientra in questa fattispecie;

VISTO il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", ed in particolare la parte II relativa alle "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";

VISTA la Sintesi istruttoria tecnica predisposta della Dirigente del Servizio Politiche territoriali, Lavori Pubblici e Mobilità di sistema, sulla base delle istruttorie svolte dai singoli uffici provinciali competenti per materia (Urbanistica e Difesa del Suolo) e dall'ARPAE SAC, sub "A" al presente atto;

RITENUTO di attenersi alla Sintesi istruttoria tecnica predetta;

VISTA la L.R. n. 47/1978 che all'articolo 15, comma 3, disciplina che l'approvazione delle varianti ai Piani Regolatori Generali comporta l'obbligo per l'Amministrazione Comunale di provvedere sia all'aggiornamento degli elaborati di piano sia alla successiva trasmissione alla Provincia ed alla Regione, così come ribadito nella Circolare n. 1/1997 dell'Assessorato Territorio Programmazione e Ambiente della R.E.R., e che la mancata trasmissione costituisce condizione impeditiva dell'attuazione delle previsioni della variante;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56 e s.m. e i.;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Ente in vigore dal 17 giugno 2016, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 03/05/2016, che individua le competenze degli organi istituzionali;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del Servizio Politiche territoriali, Lavori Pubblici e Mobilità di sistema, Dott.ssa Isabella Magnani, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7/12/2012 n. 213;

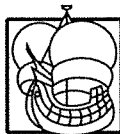
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7/12/2012 n. 213 non necessita il parere di regolarità contabile;

D E C R E T A

1. di formulare, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. n. 47/78 e ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, in merito alla proposta di variante in oggetto, le valutazioni che si fanno proprie intendendosi qui integralmente richiamate, contenute nell'istruttoria allegata come parte integrante e sostanziale sub "A" al presente atto;
2. di demandare al Servizio Politiche territoriali, Lavori Pubblici e Mobilità di sistema, gli adempimenti conseguenti e relativi al presente atto;
3. di pubblicare il presente decreto all'albo pretorio dell'ente ai sensi del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio informatico approvato con delibera G.P. n. 344 del 29/12/2010.

Il Presidente
Gnassi Andrea
Documento firmato digitalmente

Allegato "A"



PROVINCIA DI RIMINI

Servizio Politiche territoriali, Lavori Pubblici e Mobilità di sistema

**Oggetto: COMUNE DI MISANO ADRIATICO.
VALUTAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI VARIANTE
URBANISTICA CONSEGUENTE ALL'INDIZIONE DI UNA
CONFERENZA DI SERVIZI, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR N.
160/2010, PER LA DETERMINAZIONE DELL'ISTANZA
PRESENTATA DALLA DITTA IMMOBILIARE CINQUE STELLE SRL
(PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI FABBRICATO ARTIGIANALE
SITO VIA CELLA RAIBANO - LOTTIZZAZIONE PIP RAIBANO).**

Sintesi Istruttoria tecnica

VISTA la Legge Regionale 7.12.1978, n. 47;
VISTA la Legge Regionale 8.11.1988, n. 46;
VISTA la Legge Regionale 30.01.1995, n. 6;
VISTA la Legge Regionale 24.03.2000, n. 20;
VISTA la L.R. n. 9/08;
VISTA la L. 241/90 (art. 14 e seguenti);
VISTO il D.P.R. 07.09.2010, n. 160 (art. 8);

RICHIAMATO l'art. 15, comma 5, della L.R. 13/2015 e pertanto

VISTI:

- la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il D.Lgs 152/2006 e smi con oggetto "Norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 15 relativo alla valutazione del Rapporto ambientale e degli esiti della consultazione;
- la L.R. 9/2008 che all'art. 1 comma 2 stabilisce le competenze in merito alla valutazione ambientale strategica;

VISTE le deliberazioni n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993, con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n. 61 in data 23.10.2008 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento 2007, e la deliberazione n. 12 in data 23.04.2013 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato la variante al Piano Territoriale di Coordinamento 2007, entrata in vigore in data 08/05/2013 con la pubblicazione del relativo avviso sul BUR;

VISTO il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico elaborato dal Comitato Tecnico dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia – Conca ed approvato, per la parte afferente il territorio provinciale, dalla Regione Emilia Romagna con delibera di G.R. n. 1703 del 06.09.2004 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Progetto Variante P.A.I. 2016 adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 27.04.2016;

VISTA la nota prot.n. 14870/Suap del 27.06.2016 di indizione della Conferenza dei servizi e i successivi atti connessi allo svolgimento dell'attività della conferenza stessa;

VISTA la documentazione relativa agli interventi in oggetto e alla variante urbanistica ad essi connessa ed in particolare la "Relazione circa le modifiche normative al PRG conseguenti all'istanza" prot. n. 18294 del 09.08.2016;

VISTO il Prg vigente del Comune di Misano Adriatico;

DATO ATTO che l'intervento in oggetto consiste nell'ampliamento di edifici esistenti inseriti nella zona omogenea D6-2 di cui all'art. 4.10.3 delle Nta del PRG vigente la cui realizzabilità comporta variante normativa ai parametri urbanistici relativi alla Superficie complessiva (SC) massima realizzabile, alla superficie permeabile (SP) minima e al rapporto di copertura (Q) ai sensi della citata relazione;

VISTO che l'area in oggetto ricade negli "Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale" (di cui alla Tavola A e all'art. 8.3 del Ptcp), nel "Sistema collinare – montano e dei crinali (di cui alla tav. B e all'art. 1.2 del Ptcp) e nella sub unità di paesaggio 2.g - Unità di paesaggio della pianura alluvionale costiera intermedia e dei colli;

CONSIDERATO che per l'area in oggetto operano le disposizioni di cui al titolo 10 delle Nta del Ptcp relative ai requisiti degli insediamenti (come anche richiamato nel Rapporto Preliminare Ambientale del progetto) nonché le prescrizioni di cui all'art. 2.5 delle Nta del Ptcp in materia di mitigazione del rischio idraulico;

VISTO il parere dell'Ufficio Urbanistica provinciale prot. n. 20073 del 07.10.2016

VISTO il parere dell'Ufficio Difesa del Suolo provinciale prot. n. 18349 del 15.09.2016

VISTA l'istruttoria tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, acquisita agli atti della Provincia con prot. n. 19743 del 04.10.2016, al fine di esprimere l'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006;

OSSERVAZIONI

In relazione all'esigenza di assicurare il rispetto di quanto precisato alle lettere a), b), c), d) ed e) del 2° comma dell'art. 14 della LR 47/1978, si formulano le seguenti osservazioni:

- per quanto attiene agli **aspetti urbanistici** la variante urbanistica relativa all'intervento in oggetto è assentibile nel rispetto:
 - delle prescrizioni di cui all'art. 2.5 comma 3 delle Nta del Ptcp relative alla Superficie Permeabile minima, qualora la variante comporti modifiche alle superfici impermeabili esistenti regolarmente autorizzate;
 - delle disposizioni di cui al titolo 10 delle Nta del Ptcp relative ai requisiti dei nuovi insediamenti, con particolare riferimento al risparmio idrico ed energetico, all'inquinamento acustico ed atmosferico e all'inquinamento luminoso per il quale operano le prescrizioni derivanti dalla Lr. 19/2003 e relativa Direttiva applicativa DGR 1732/2015 (giusta la DET-AMB-2016-1229 del 29/04/2016 Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna ARPAE).
- per quanto attiene agli **aspetti geologico-ambientali** si ritiene il progetto compatibile, relativamente ai rischi geologico-ambientali, con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e che non pregiudichi gli assetti geomorfologici ed idrogeologici presenti, fermo restando che in fase di approvazione dello strumento urbanistico l'Amministrazione Comunale può regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti in relazione alle misure indicate nel Piano Gestione Rischio Alluvioni, come indicato al comma 2 dell'art. 21 delle NTA della Variante al PAI recentemente adottata.

Si esprime altresì parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08 in merito alla compatibilità delle previsioni della Variante con le condizioni di pericolosità del territorio, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i lavori per l'ampliamento del fabbricato in previsione non dovranno interferire negativamente con le fondazioni dei fabbricati limitrofi esistenti;

- dovrà essere effettuata una corretta regimazione delle acque di scorrimento superficiale.

Si esprimono inoltre, per quanto attiene alla **verifica di assoggettabilità a VAS** ai sensi dell'art. 12 D.Lgs 152/2006, le seguenti considerazioni:

- sulla base degli elementi emersi e dei giudizi dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti, si rileva che l'intervento non comporta effetti significativi sull'ambiente e pertanto non si ritiene necessario l'assoggettamento a procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 152/06, con la prescrizione che in relazione al contenimento dell'inquinamento luminoso, tenuto conto che l'intervento è incluso nella zona di protezione dell'Osservatorio astronomico "N. Copernico", le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti previsti dovranno essere conformi alle disposizioni della LR 19/2003 e relativa direttiva applicativa DGR 1732 del 12/11/2015.

La Dirigente
Dott.ssa Isabella Magnani
(documento firmato digitalmente)